

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2013, n. 66-6118

Dipendente Vincenzo Cucco; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore della RAI di Torino, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Vignale:

Con nota pervenuta il 18 aprile 2013, il Sig. Vincenzo Cucco, funzionario regionale assegnato alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di consulenza per la gestione della Segreteria della Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale, costituita ai sensi dell'art. 30 del Contratto di Servizio tra RAI e Ministero delle Comunicazioni, presso la RAI di Torino, fino al 31 dicembre 2013 e con un impegno complessivo di circa 100 ore.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2013 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di consulenza era 4, e che peraltro al dipendente sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che con nota prot. n. 26038/DB1500 del 29.05.2013 il Direttore della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, dal quale il Sig. Vincenzo Cucco dipende, ha dichiarato che il dipendente possiede la professionalità e le competenze necessarie allo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica richiesta dalla RAI di Torino e non sussistono motivi di incompatibilità con i compiti d'ufficio. Inoltre, a seguito delle relative valutazioni circa l'impegno richiesto, non si ravvisano effetti sugli orari e gli incarichi d'ufficio ed esprime pertanto parere favorevole;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dalla RAI direttamente al dipendente, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, per i motivi riportati in premessa, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, il Sig. Vincenzo Cucco a svolgere l'incarico di consulenza a favore della RAI di Torino, fino al 31 dicembre 2013 e con un impegno complessivo di circa 100 ore.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati al dipendente direttamente dalla RAI, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)